



Un quesito In materia di formulario di identificazione dei rifiuti

Risponde la Dott.ssa Stefania Pallotta

DOCUMENTI

2009

INformazione

RISPOSTE A QUESITI

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

Domanda:

In materia di formulario di identificazione dei rifiuti, può accadere che un medesimo soggetto rivesta la qualità di produttore, trasportatore e destinatario dei rifiuti. In queste ipotesi la sanzione amministrativa deve essere comminata tre volte alla stessa persona (produttore-transportatore-destinatario) o si applica una sola sanzione amministrativa?

Risposta (a cura della dott.ssa Stefania Pallotta):

L'art. 5 della legge n. 689/1981, al pari dell'art. 110 del codice penale, testualmente recita: "Quando *più persone* concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge."

Come risulta dal dato normativo, gli elementi materiali del concorso di persone nell'illecito sono la realizzazione della fattispecie obiettiva di un illecito e la pluralità di agenti. Pertanto, in difetto di quest'ultimo requisito non sussiste un concorso di persone nella violazione amministrativa. Di conseguenza, non potendosi configurare il concorso di un determinato soggetto attivo con sé stesso, la sanzione va applicata una sola volta.

Stefania Pallotta

Pubblicato il 22 febbraio 2009

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

Vuoi esprimere anche tu una opinione sull' argomento?
Vuoi inviarci il tuo parere, un'esperienza concreta, un documento
che pensi possa essere utile per il dibattito sul tema? Scrivi a:

redazione@dirittoambiente.net

DOCUMENTI **2009**
INformazione

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)